N. R.G. 5804/2013 ed RG 6756/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Liliana Guzzo — Presidente rel.ed est.
dott. Luca Boccuni — Giudice
dott. Chiara Campagner — Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella cause civili riunite iscritte al n. r.g. **5804/2013 e al n. 6756/2014**

promosse

la prima RG 5804/13 con atto di citazione

da

A R.L., I B)O e T C

rappresentati e difesi in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. A D , con domicilio eletto presso il suo studio in VIA G.A. 11 PADOVA

ATTORI

contro

D

rappresentato e difeso , giusta procura in atti, dagli avv.ti A, V CA O e dall'avv. R IO Fl O, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in VIA)172 VENEZIA MESTRE

CONVENUTO

e la seconda RG 6756/2014 con atto di citazione in riassunzione

da

D

rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti A, V ARC) e dall' avv. M SCO, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in VIALE A VENEZIA MESTRE

contro

C

rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. A ZI, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA C.A 11 PADOVA

www.osservatoriodirittoimpresa.it
Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

e con l'intervento di A .r.l

rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. A ZI, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA G.A. , 11 PADOVA

oggetto: cessione quote sociali e mutuo, riduzione prezzo, domande pagamenti indennizzi, risarcimenti danni

Conclusioni di A **.r.l.** C **no e** B

NEL MERITO

Quanto alla A **rl, anche in via di domanda riconvenzionale**

1) premessa ogni declaratoria del caso, in accoglimento della presente azione, rigettare ogni pretesa di pagamento avversaria ed accertare il diritto della A Srl ad essere manlevata, indennizzata e risarcita dal signor D , ai sensi degli artt. 4.1.2.g e 5.1 dei contratti di compravendita intervenuti fra le parti, ovvero, in subordine, ai sensi degli artt. 1175, 1218, 1337, 1375, 1440 e 1494 c.c., rispetto a tutte le poste indicate nel paragrafo b) dell'atto di citazione della Prima Causa e D.4) della comparsa di risposta nella Seconda Causa, nonché rispetto a quelle indicate nel paragrafo 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della citazione nella Prima Causa, nonché 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della comparsa di risposta nella Seconda Causa, nonché ancora rispetto ad ogni altra posta contestata e che sarà accertata nel presente contenzioso, sino alla pronuncia della sentenza, come risarcibile ai sensi delle norma tutte appena menzionate, inclusi interessi dal giorno della costituzione in mora o dalla diversa data che sarà ritenuta dal giudicante, oneri, accessori, imposte e spese a qualsiasi titolo connesse con tutte le poste indicate nei paragrafi stessi, accertandosi altresì, ai sensi anche degli artt. 1218, 1492 e/o 1440 c.c., il minor valore delle società compravendute quale danno risarcibile per le ragioni indicate in atti e meglio indicate nei paragrafi da F) ad N) di questa prima memoria di trattazione;

2) per effetto ed in conseguenza della domanda *sub* 1), condannare il signor D , nei limiti di quanto ancora risultante a suo debito a seguito della compensazione pronunciata a favore dei signori B e C , rispetto alle poste di debito opposte e da questi portate in compensazione, a rifondere tutti gli importi accertati a credito di essa A Srl ai sensi della domanda precedente ed a tenerla indenne e manlevata rispetto alle poste costituenti danno diretto od indiretto, minusvalenze, insussistenze di attivo o sopravvenienze passive di importo ancora indeterminato o indeterminabile o comunque non ancora registrato o registrabile a costo o perdita;

3) in subordine, rigettare comunque ogni richiesta di pagamento del signor D in forza dell'eccezione di inadempimento e dell'eccezione di dolo sollevate in atti, dichiarando che l'attrice null'altro deve per alcuna ragione, titolo o causa.

Quanto agli attori B **Ti** C **do, anche in via riconvenzionale**

1) premessa ogni declaratoria del caso, rigettare ogni pretesa di pagamento avversaria ed accertare, per le ragioni indicate in atti, che i signori B . C o nulla devono al signor D , o comunque accertare la minor somma dovuta rispetto al valore formalmente oggetto di rimborso *ex* mutuo, e respingersi, quindi, in tutto o in parte, la domanda di pagamento svolta da quest'ultimo, accertando, in particolare, il diritto del signor B do e C ola C ad opporre in compensazione ai sensi dell'art. 9 del contratto di mutuo intervenuto fra le parti, tutte le poste di indennizzo o comunque le richiesta di risarcimento rivendicate con la domanda n. 1 di cui sopra a qualsiasi titolo dalla A Srl, anche oltre la soglia nominale indicata nello stesso art. 9, e così ogni

www.osservatoriodirittod'impresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

altra posta e voce di danno che dovesse venire rivendicata dalla società A o Srl nel prosieguo del procedimento, o che soltanto sarà pretesa, sino alla pronuncia della sentenza, come risarcibile in favore della stessa, inclusi interessi dal giorno della costituzione in mora o dalla diversa data che sarà ritenuta dal giudicante, oneri, accessori, imposte e spese a qualsiasi titolo connesse con tutte le poste suddette, nonché le poste determinanti minusvalenze, insussistenze di attivo o sopravvenienze passive di importo ancora indeterminato o indeterminabile, o comunque non ancora registrate o registrabili a costo o perdita, con le somme che egli è formalmente tenuto a restituire per effetto del contratto di mutuo di cui in atti;

2) accertare la nullità delle clausole che pone un limite alla compensabilità delle poste suddette nell'art. 9 del contratto di mutuo

3) accertare il diritto del signor B o e del signor C , quali soci investitori della A Srl, a venire risarciti, in via autonoma ed indipendente rispetto a qualsiasi soglia limite che possa essere validamente ravvisata rispetto alla compensabilità *ex* mutuo di poste facenti capo formalmente alla A Srl, del danno subito alle proprie partecipazione societarie in detta società per effetto degli inadempimenti già contestati dalla A o Srl e come tali opposti e contestati direttamente dagli stessi B e C nella loro posizione di soci investitori di quest'ultima, nella misura che sarà ritenuta in corso di causa, anche in via equitativa, ma comunque in misura superiore all'importo in linea capitale rivendicato nell'ingiunzione opposta maggiorato degli interessi ivi pretesi, condannandosi per l'effetto il signor D an al risarcimento relativo e dichiarandosi che nulla è comunque dovuto dagli stessi per qualsiasi ragione titolo o causa;

4) in subordine, rigettare comunque ogni richiesta di pagamento del signor D in forza dell'eccezione di inadempimento e dell'eccezione di dolo sollevate in atti, dichiarando che l'attrice null'altro deve per alcuna ragione, titolo o causa.

Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, interessi e rivalutazione monetaria su ogni voce di danno ritenuta risarcibile. Riservata ogni più ampia integrazione di merito ed istruttoria, nonché l'esatta quantificazione patrimoniale del danno.

In via istruttoria si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze rassegnate in atti nelle memoria depositate ai sensi dell'art. 183 VI comma nn. 2 e 3 c.p.c., a prova diretta e contraria, e non accolte.

conclusioni di D

piaccia all'Ill.mo Tribunale adito per tutti i motivi sopra esposti e per quelli che saranno dedotti ed accertati in corso di causa, *contrariis reiectis*, con espressa riserva di ogni ulteriore azione, eccezione, deduzione, così giudicare:

Nel merito in via principale:

- rigettare integralmente le domande articolate da A e dai Signori B C , in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi ampiamente esposti in narrativa;

- accertata la nullità delle clausole di compensazione contenute nei contratti di mutuo conclusi tra i Signori B e C ed il D , condannare i primi al pagamento delle somme dovute al Signor D da ciascuno di essi in forza dei due contratti di mutuo, oltre interessi nella misura convenzionalmente pattuita del 3% annuo e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con emissione di ordinanza ex art. 186-ter c.p.c.;

-condannare A ed i Signori B e C in via tra loro solidale, al risarcimento del danno patito dal Signor D in ragione della loro violazione della buona fede precontrattuale e contrattuale, nella misura da determinarsi anche a seguito di valutazione in via equitativa.

In via di subordine:

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

-accertata l'illegittimità, irricevibilità e/o infondatezza delle richieste di indennizzo e/o di risarcimento dei danni formulate da A, condannare i Signori B e C al pagamento delle somme dovute al Signor D da ciascuno di essi in forza dei due contratti di mutuo, oltre interessi nella misura convenzionalmente pattuita del 3% annuo e

- condannare L. A ed i Signori B C, in via tra loro solidale, al risarcimento del danno patito dal Signor D in ragione della loro violazione della buona fede precontrattuale e contrattuale, nella misura da determinarsi anche a seguito di valutazione in via equitativa.

In via di estremo subordine:
- condannare i Signori B C al pagamento della minor somma risultante dalla compensazione tra il credito del Signor D nei confronti dei Signori B C le richieste di indennizzo e/o di risarcimento dei danni formulate da A che saranno ritenute legittime, ricevibili e fondate
- condannare A ed i Signori B C, in via tra loro solidale, al risarcimento del danno patito dal Signor D in ragione della loro violazione della buona fede precontrattuale e contrattuale, nella misura da determinarsi anche a seguito di valutazione in via equitativa.

In via istruttoria:
- ordinare a M. E se S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Firenze, in Viale G. 46 ed a F. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Padova, in Piazzetta ti, n. 2. l'esibizione dei documenti relativi alla due diligence fatta eseguire da A su G. e H. s.r.l., alle stesse consegnati da A in esecuzione del contratto di finanziamento stipulato inter partes in data 21 novembre 2008, registrato ad Este il 27 novembre 2008 al n. 4569.

RAGIONI DELLA DECISIONE

causa RG 5804/2013

A. s.r.l., B. e C. hanno convenuto in giudizio D. esponendo che era stata posta in essere nel 2008 una complessa operazione societaria che aveva avuto ad oggetto il gruppo di imprese composto dalle società G Srl (specializzata nell'attività di autotrasporto, raccolta e smaltimento di rifiuti) e H l (specializzata anche nell'attività di recupero e stoccaggio di materiali riutilizzabili). Al tempo tali società facevano entrambe capo a D che deteneva una quota pari al 99% di G Srl e all'89% di H ri Srl altresì partecipata per il restante 10% dalla stessa G s.r.l.; le restanti quote dell'1% di dette società erano in capo ad I n ed in vista della operazione di cui qui trattasi erano state anch'esse attribuite al D.

Fra gli assets di cui si giovavano dette società vi erano anche due beni immobili strumentali all'attività di impresa delle due società appena menzionate, come tali concessi in godimento dai rispettivi proprietari e precisamente: 1) un fabbricato ad uso industriale sito all'interno del comune di Fossò (VE), Zona Ind (bene accessorio all'attività della G Srl); 2) un terreno sito all'interno del comune di Fossò (VE), Zona Industriale, Foglio 1 mapp. 832 e 419.

A tale complesso patrimoniale A Srl aveva iniziato ad interessarsi nel corso della prima parte 2008; trattavasi di concorrente importante e la sua acquisizione, dalle poche informazioni di cui potevano disporre la A Srl ed i suoi soci, sembrava idonea ad incrementare i ricavi attraverso l'acquisizione di nuove quote di mercato e, al contempo, di un impianto già munito di tutte le necessarie autorizzazioni.

Erano stati quindi conclusi fra le parti in data 21.11.2008 quattro distinti negozi giuridici collegati fra di loro:

- un primo contratto di compravendita delle partecipazioni societarie di H ri s.r.l. detenute da D (peri il 90%) e da G Srl, (per il 10%) a quel tempo già divenuta unipersonale, a

www.osservatoriodirittod'impresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

A s.r.l. il prezzo complessivo di Euro 2.222.000,00, che per la quota di euro 2.000.000,00 era stato corrisposto contestualmente alla stipula dell'atto, mentre per la restante parte di euro 222.000,00 sarebbe stato corrisposto entro la data del 31.12.2009;
- un secondo contratto, successivo dal punto di vista logico e temporale, di compravendita delle partecipazioni societarie di D nel capitale sociale della società G S.r.l., a A s.r.l. per il prezzo di Euro 16.000.000,00 che era stato corrisposto contestualmente alla stipula dell'atto;
- un terzo contratto di compravendita immobiliare del primo dei due immobili sopra descritti per il prezzo di Euro 1.920.000,00;
- un quarto contratto di compravendita immobiliare del secondo dei due immobili sopra descritti per il prezzo di Euro 80.000,00.
In connessione con le compravendite di quote di cui sopra i soci di A Srl, e cioè B e C, avevano altresì concordato con lo stesso venditore D due mutui dell'importo complessivo di Euro 5.770.000,00 (Euro 4.000.000,00 quanto a B ed Euro 1.770.000,00 quanto a C), che i due mutuatari avrebbero impiegato per implementare il progetto di acquisizione patrimonializzando l'acquirente A Srl ed anche in funzione del pagamento di parte del prezzo di compravendita.
Hanno affermato che vi era un esplicito collegamento negoziale fra l'operazione societaria e i due contratti di finanziamento, poiché era stata stabilito all'art 9 dei contratti di mutuo (sottoscritti anche da A o s.r.l.) che eventuali richieste di indennizzo da parte della società acquirente per minusvalenze del compendio rilevato avrebbero determinato la corrispondente riduzione delle somme oggetto dell' obbligo di rimborso dei mutui concessi dallo stesso venditore ai soci della società acquirente, fino ad un massimo di € 3.000.000,00 quanto al mutuo concesso a B e ad € 1.770.000,00 quanto al mutuo concesso a C
Ciò esposto hanno precisato che il prezzo delle cessioni era stato riferito, come chiarito negli stessi contratti di compravendita *"alla situazione economico patrimoniale della società alla data del 30.9.2008 al lordo delle imposte"* così come dichiarata dal venditore in dettaglio in allegato ai contratti di compravendita, con tanto di dettaglio dei clienti e fornitori, con la precisazione che tale prezzo avrebbe implicato anche la rinuncia da parte dello stesso ad ogni credito vantato a qualsiasi titolo verso le società cedute (art 3.1. doc 1).
Con l'art IV dei contratti di cessione parte venditrice aveva inoltre fornito una serie di "dichiarazioni" e garanzie.
In sintesi gli attori dopo aver esposto quanto sopra ed affermato che era loro intenzione accertare il diritto della A Srl ad essere manlevata, indennizzata e risarcita dal D in, ai sensi degli artt. 4.1.2.g e 5.1 dei contratti di compravendita intervenuti fra le parti, ovvero, in subordine, ai sensi degli artt. 1175, 1218, 1337, 1375, 1440 e 1494 c.c., hanno svolto una pluralità di domande.
In particolare A s.r.l. ha invocato

1) obblighi di pagamento di indennizzi esigibili a semplice richiesta dell'acquirente secondo quanto previsto dagli artt. V 5.1.B e 5.2.B dei contratti di cessione di quote, elencando nel dettaglio (paragrafo **2.b** dell'atto di citazione) le singole contestazioni e richieste indennizzo avanzate con lettere raccomandate negli anni 2009, 2010 e 2011; ha asserito sul punto che, poiché non era stata alcuna verifica preliminare ed analisi circa la effettiva situazione delle società le cui quote erano state fatte oggetto di acquisto, e poichè parte acquirente aveva confidato nelle sole dichiarazioni e rappresentazioni del venditore, le parti avevano inserito nei contratto le clausole di cui agli art. 5.1B e 5.2.B che prevedevano che vi era obbligo del venditore di corrispondere degli indennizzi a semplice richiesta di parte acquirente, una volta determinato da quest'ultima l'importo, al verificarsi di insussistenze di attivo, minusvalenze o sopravvenienze passive, perdite o costi (fino ad un massimo di € 4.500.000,00 per la cessione di G s.r.l. e di € 500.000,00 per la cessione di H .r.l.) *in dipendenza di eventi atti o fatti costituenti o comportanti violazione errore, inaccuratezza od omissione in qualsiasi delle dichiarazioni e*

www.osservatoriodiritto impresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

garanzie rese ai sensi dell'art IV" dal venditore o della violazione da parte del venditore delle obbligazioni poste a suo carico in contratto

2) altresì obblighi indennitari/ risarcitori per ogni danno diretto od indiretto stabiliti agli artt. 5.1.A.i e 5.1.A.ii del "contratto di acquisizione" sempre in dipendenza di eventi atti o fatti "costituenti o comportanti violazione errore, inaccuratezza od omissione delle dichiarazioni e garanzie" rese dal venditore o della violazione delle obbligazioni assunte dal venditore (v. paragrafo **2.d** dell'atto di citazione)

3) Ha poi dedotto che i contratti di compravendita lasciavano l'acquirente libero di avvalersi di qualsiasi altro rimedio previsto dalla legge in aggiunta ai meccanismi di indennizzo contrattualmente stabilito e limitato alle sole sopravvenienze passive, minusvalenze e insussistenze di attivo per specifiche poste contabili ed ha affermato che intendeva anche in aggiunta agli indennizzi e risarcimenti di cui sopra ottenere la riduzione prezzo per minore valore delle società ex art 1492 cc o in subordine il risarcimento danni corrispondente al minor valore delle società acquisite

Ha in primis asserito che detto minor valore scaturiva dalle " *non corrette rappresentazioni sulla effettiva capacità di generare ricavi*" (v. paragrafo **3e** di citazione). Ha affermato sul punto che il convenuto aveva garantito la veridicità e correttezza dei bilanci redatti sino al 30.9.2008 e la "*fedele rappresentazione per il tramite degli stessi della situazione e del valore della società*", situazione sulla base della quale era stato redatto nel corso delle trattative dall'amministratore di A .r.l. un business plan ed effettuata una valutazione da un tecnico indipendente il dott. della congruità del prezzo di compravendita delle due società. Esse dopo la acquisizione erano state incorporate con effetto contabile da l 1.1.2009, in A s.rl..dove era confluita anche ditta individuale di C la capacità di generare ricavi delle società acquistate era stata mal rappresentata tanto che i fatturati conseguiti erano stati ben al di sotto delle stime effettuate per il 2009, 2010 e in particolare per il 2011, anno in cui vi era stato un crollo del fatturato dovuto anche al sequestro dell'impianto di produzione.

In particolare:

- mentre la clientela già della ditta individuale di C o non aveva subito modifiche di particolare rilievo, era stata la clientela dichiarata per la azienda gestita da G ;
- vi era stata la scorretta rappresentazione dei cd cassoni nella disponibilità della azienda, che si erano rilevati essere solo 462 in luogo dei 900 cassoni dichiarati dal D ;
- vi erano state anche cospicue perdite su crediti, che avrebbero dunque dovuto esser rappresentati diversamente quanto al loro presumibile valore di realizzo nella situazione patrimoniale rappresentata dal venditore

Ha asserito che tali "mancanze" influivano direttamente sul valore della azienda e sui ricavi realizzabili e si ponevano violazione con le rappresentazioni e garanzie rese contrattualmente e quindi in aggiunta agli indennizzi/ pagamenti consentivano anche la riduzione del prezzo di acquisto o il risarcimento danni per il minor valore delle compravendita

Ha inoltre allegato e chiesto quanto segue.

4) Ha chiesto il risarcimento dei danni afferenti le perdite derivanti dal sequestro penale dell'impianto (paragrafo **3f** dell'atto di citazione): sul punto ha dedotto che in data 22.2.2011 il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, Sezione di Venezia aveva disposto il sequestro dell'impianto di Fosso' acquisito dalla attrice attraverso G s.r.l. ; ciò su indagine del P.M. che aveva contestato una serie di manipolazioni dei registri di carico e scarico dei rifiuti conferiti sotto la gestione del convenuto e sostenuto che vi erano "*reiterate irregolarità*

www.osservatoriodiritto.it
Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

nonché condotte illecite di particolare gravità in quanto sintomatiche di totale inaffidabilità dei gestori". L'indagine aveva avuto vasta eco e aveva causato il blocco dell'attività per un rilevante periodo di tempo durante il quale gran parte della clientela aveva deciso di rivolgersi ad altri operatori con conseguente brusca contrazione del giro di affari. Ha chiesto il ristoro delle "perdite e dei danni connessi".

5) Ha affermato che per far fronte al saldo prezzo delle acquisizioni la società attrice aveva contratto un mutuo ipotecario con Banca € spa e che ai sensi dell'art 12.2.3 del contratto di mutuo la banca mutuante aveva aumentato il tasso di interesse applicato stimando un peggioramento del *rating* della società e del rischio sotteso, peggioramento determinato dalle "inadempienze" e false rappresentazioni di cui sopra; altro finanziamento "ponte" era stato concordato con la stessa banca in pool con F s.p.a e anche in relazione a tale finanziamento era scaturiti maggiori oneri;ha chiesto il risarcimento *"del danno connesso all'indebitamento e alla necessità di effettuare nuovi investimenti non previsti"* con ricorso a nuovo debito bancario (paragrafo **3g** dell'atto di citazione). ha chiesto il risarcimento del danno derivante dal *"peggioramento del merito creditizio a causa dell'affidamento riposto nelle errate rappresentazioni del convenuto"*.
6) Ancora ha avanzato pretesa risarcitoria in relazione alle non corrette rappresentazioni sulla portata delle autorizzazioni amministrative di cui erano dotati i complessi ceduti (paragrafo **3h** dell'atto di citazione). Sul punto ha affermato che : la società G srl operava in virtù del decreto della Provincia di Venezia n. 56625/04 del 31.8.2004; con l'entrata in vigore del Dlgs 59/2005 G s.r.l aveva presentato richiesta di autorizzazione in forma "ridotta" in data 29.7.2007 (prot. Reg.le 3715679.19 del 2.7.2007) e successivamente in forma "completa" in data 29.1.2008 (prot. Reg.le 56007/57.19 del 31.1.2008) per il punto 5.1.dell'Allegato I del D.lgs n.59 /2005; la Struttura regionale sulla base di detta istanza aveva rilasciato A.I.A. Provvisoria relativa all'Impianto di Fossò con scadenza 30.9.2008. successivamente prorogata al 31.3.2009 (con DSRAT n.87/2009); essa era stata poi prorogata con DSRAT 16/09, 34/09, e 66/09. Da ultimo il decreto AIA n.19/2010 oltre a prorogare l'autorizzazione Provinciale aveva stabilito anche precisazioni, modifiche ed integrazioni ed in particolare era stato stabilito che A s.r.l. avrebbe dovuto rinunciare ad oltre la metà dei codici rifiuto , oltre a rinunciare alle operazioni di miscelazione in deroga e di recupero R4 metalli ed R5 di rifiuti inerti polverosi da costruzione e demolizioni. Ciò aveva determinato una ulteriore contrazione della capacità di genere ricavi rispetto a quanto rappresentato di tal che vi erano anche i presupposti per la riduzione del prezzo della compravendita.
7) Infine ha affermato (v paragrafo **3i** di citazione) che la attività di monitoraggio e controllo prescritte dall'A.I.A. aveva evidenziato più volte il superamento dei limiti per entrambi i punti di scarico autorizzati, evidenziando una grave carenza del sistema di trattamento presente sicchè era in corso il *revamping* dell'impianto, richiesto mediante diffida dalla Provincia di Venezia, con una spesa presumibile di circa € 80.000,00. Anche i costi di tale intervento erano da mettersi in relazione a non corrette rappresentazioni del convenuto.

Sulla base di quanto sopra L...A .l. ha, conclusivamente, richiesto il pagamento di indennizzi / risarcimento dei danni per quanto indicato nell'atto di citazione nei paragrafi b), d), e), f), g), h) ed i); inoltre in relazione a quanto dedotto nei paragrafi e) ed h) dell' atto di citazione, la A Srl ha anche esperito in principalità azione di riduzione del prezzo delle compravendita ed in subordine domanda di condanna risarcimento dei danni per il minor valore di quanto acquistato.

B C a loro volta nella loro veste di mutuatari, hanno invocato ex art 9 dei contratti di mutuo le medesime poste indennizzabili e gli stessi danni e somme richieste da A o ai fini della "compensazione" con il credito di D per la restituzione delle somme mutuate ed hanno affermato di nulla dovere al D anche per la parte eventualmente eccedente l'importo

www.osservatoriotribunali.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

"compensabile" ex art.9 dei contratti di mutuo, allegando ed opponendo in compensazione la sussistenza di diritto al risarcimento dei danni in proprio "*per il pregiudizio subito al proprio investimento*" come soci.

Si è costituito [illegible] dando atto di aver offerto all'art IV del contratto di compravendita delle quote sociali di [illegible] s.r.l. specifiche garanzie entro i limiti temporali stabiliti all'art 4.1.16 con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale della società, alle eventuali sopravvenienze passive di qualunque natura, minusvalenze, insussistenze di attivo sorte e/o maturate alla data di conclusione del contratto o successivamente ma per fatti situazioni o circostanze relative alla gestione sociale esperita sino alla cessione.

Ha precisato che parte acquirente per far valere dette garanzie aveva l'onere di notificargli, entro 60 giorni lavorativi. dalla scoperta apposita comunicazione (la cd,. "Richiesta di indennizzo") corredata da tutta la necessaria documentazione (art 4.1.2 g dei contratti) specificando tutti i fatti noti…e l'importo esatto della somma dovuta ovvero una stima della stessa. Quanto ai crediti di [illegible] s.r.l. nel contratto era previsto specificamente che egli non avrebbe garantito sopravvenienze passive dovute al mancato incasso dei crediti riportati nelle scritture contabili fatta eccezione per il credito nei confronti di [illegible] s.r.l.; il limite massimo degli indennizzi era in ogni caso stato fissato in € 4.500,00.000,00 .

Il contratto di compravendita delle quote sociali di [illegible] s.r.l. conteneva previsioni relative alle garanzia pressochè sovrapponibili a quelle di cui sopra con soglia limite per gli indennizzi fissata in € 500.000,00.

Per finanziare in parte la complessa operazione lo stesso [illegible] aveva posto in essere con i [illegible] soci di [illegible] s.r.l. i due contratti di mutuo indicati dagli attori.

Ha poi affermato che in considerazione dei gravi inadempimenti di [illegible] alle obbligazioni assunte con il contratti di mutuo, consistenti nella mancata restituzione della somma mutuata, egli aveva depositato presso il Tribunale di Padova il 12.4.2013 ricorso monitorio con cui, considerata la esistenza della previsione contrattuale che consentiva di porre in compensazione gli indennizzi nel limite di € 3000.000,00 aveva richiesto emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di [illegible] per la restituzione al [illegible] della residua somma di € 1.000.000,00 oltre interessi come pattuiti. Il Tribunale di Padova aveva emesso decreto ingiuntivo n. 2835/13 per l'importo richiesto, che era stato opposto dal [illegible].

Ha eccepito preliminarmente l'incompetenza dell'adito Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa stante la continenza della presente causa con quella preventivamente instaurata davanti al Tribunale di Padova con il ricorso monitorio.

Ha poi dedotto quanto segue.

1) Ha asserito che le pretese di indennizzo di cui al paragrafo **2.b** dell'atto di citazione , avanzate nel 2009,2010 e 2011 e 2012, erano meramente preordinate a sottrarsi alle obbligazioni assunte in sede negoziale: ha confutato nel dettaglio le singole richieste ed ha rilevato, in sintesi:

- che per alcuni pretesi indennizzi la società attrice non aveva fornito documentazione entro il termine negozialmente previsto ovvero aveva formulato istanze generiche e/o non aveva fornito quantificazione del danno, sicchè le relative richieste di indennizzo erano "irricevibili" stante quanto negozialmente previsto sul punto;
- che alcune richieste riguardavano fattispecie escluse dalla "garanzia" quali ad es. sopravvenienze passive su crediti escluse espressamente dalla garanzia ex art 4.1.7 dei contratti in oggetto;
- che altre pretese riguardavano sopravvenienze per soli comportamenti addebitabili alla nuova gestione oppure per vicende riferite alla nuova gestione.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

2) ha contestato nel dettaglio anche le richieste alle "risarcitorie" di cui al paragrafo **2.d** di citazione evidenziando, in sintesi che le richieste de quibus riguardavano per lo più asserite spese per pretesi vizi o mancanze di qualità di beni "aziendali" fatti valere solo ad anni di distanza dalla conclusione dei contratti, durante i quali la gestione e manutenzione delle strutture era stata esclusivamente nelle mani di L..A ..r.l.; buona parte erano in realtà spese per manutenzione ordinaria e/o migliorie o comunque spese dipendenti da condotte anche solo omissive della nuova gestione; Inoltre mancava la prova degli interventi fatti eseguire e degli effettivi esborsi essendo state prodotte per lo più solo fatture. Vi erano anche richieste riguardanti spese legali, di professionisti che avevano curato difese in sede penale concernente fatti che erano addebitabili alla nuova gestione e che non potevano ricadere sul convenuto.
3) Quanto alla pretesa di riduzione prezzo e di risarcimento danni in relazione alle pretese "*non corrette rappresentazioni sulla effettiva capacità di generare ricavi*" di cui al paragrafo **3.e** di citazione ha dedotto che egli non aveva mai rilasciato garanzie in ordine ai ricavi attesi, sottolineando l'impossibilità di garantire ciò quando la impresa è gestita da altri; ha poi affermato che le due società erano state valutate da esperti incaricati dalla attrice e che in ogni caso *l'incapacità di generare ricavi* era imputabile solo alla nuova gestione.
4) Quanto sequestro penale dell' impianto di Fosso' ha dedotto che esso era stato determinato , come evincibile dal provvedimento con cui esso era stato disposto, da comportamenti dell' attuale gestione.
5) Quanto all' indebitamento bancario ha dedotto che esso era unicamente attinente a scelte "gestionali" non opponibili al convenuto
6) Quanto alla vicenda relativa alle "autorizzazioni amministrative" ha affermato che la lamentata limitazione della loro portata era dipesa unicamente da un successivo provvedimento della PA del 2010 in ordine al quale non sussisteva alcuna sua responsabilità
7) Ha lamentato che la allegazione in punto "*revamping*" era così generica da non consentire di individuare a che cosa si facesse riferimento.

Ha altresì eccepito l'illegittimità delle clausole relative al procedimento di indennizzo che prevedevano che il convenuto fosse tenuto entro 30 giorni dalla richiesta a pagare l'importo senza poter contraddire in merito alla richiesta stessa. Ha anche dedotto la illegittimità delle clausole di cui all'art 9 dei contratti di mutuo che prevedevano che l B e l C potessero portare in compensazione, in presenza di richieste di indennizzi, detti indennizzi con il debito di cui alla loro obbligazione restitutoria (l B lo nella misura massima di € 1770.000,00, C nella misura massima di € 3.000.0000,00) chiedendo in via riconvenzionale che venisse dichiarata la nullità di dette clausole in quanto in violazione con l'art 1355 cc poiché esse facevano dipendere la produzione degli effetti contrattuali (la restituzione della somma ricevuta a mutuo) dalla mera volontà di un soggetto (l A ..r.l.) che solo formalmente era terzo.
Ancora ha asserito che solo l B lo e non l C lo aveva provveduto ad inviargli richieste di compensazione ex art 9 del contratto di mutuo sicchè solo B lo poteva al più avvalersi della compensazione tra il proprio debito e l'asserito credito di A (nella misura massima contrattualmente stabilita)
In via riconvenzionale ha chiesto la condanna di B iz C al pagamento delle somme dovutegli da ciascuno di essi in forza dei due contratti di mutuo, dedotta quanto a C la somma di € 1.000.000,00 già richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Padova, oltre interessi nella misura convenzionalmente pattuita del 3% annuo e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con emissione di ordinanza ex art. 186ter c.p.c.;
Ha anche chiesto la condanna di A i Signori B i C in via tra loro solidale, al risarcimento del danno patito da esso convenuto in ragione della loro violazione della buona fede

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

precontrattuale e contrattuale, nella misura da determinarsi anche a seguito di valutazione in Via equitativa.

Causa rg 6756/ 2014

davanti al Tribunale di Padova C ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo (il n. 2835/13) emesso da detto Tribunale, eccependo l'incompetenza del Tribunale di Padova ad emettere il decreto ingiuntivo, instando per la revoca del decreto ingiuntivo e chiedendo: che venisse accertato il suo diritto ad opporre in compensazione ai sensi dell'art. 9 del contratto di mutuo intervenuto fra le parti, tutte le poste rivendicate da A .l.; che venisse accertata la nullità della clausola che poneva un limite alla compensabilità delle poste suddette nell'art. 9 del contratto di mutuo; che venisse accertato il suo diritto, quale socio investitore della A Srl, a venir risarcito, in via autonoma ed indipendente rispetto a qualsiasi soglia limite che potesse essere validamente ravvisata rispetto alla compensabilità prevista nell' art 9 del contratto di mutuo, con condanna di C per l'effetto al risarcimento del danno e con accertamento che nulla era da egli dovuto al . Il Tribunale di Padova con sentenza n. 1718/2014 ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Padova in favore del Tribunale di Venezia, sez. Specializzata in materia di Impresa, dichiarando la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, è stata riassunta davanti all'intestato Tribunale da D in assumendo numero di **RG 6756/14.**
All'udienza del 14.1.2015 le due cause sono state riunite. La istanza ex art 183 ter c.p.c. formulata da è stata rigettata
Concessi i termini per le memorie ex art 183 VI comma c.p. c. è stata assunta prova orale; precisate le conclusioni con termine ex art 190 c.p.c. le due cause riunite sono state trattenute in decisione.

Eccezione di incompetenza quanto alla causa rg 5804/2013

Essa non è più stata riproposta e deve intendersi rinunciata.

Clausole di pagamento indennizzo dei contratti di compravendita e clausole n. 9 dei contratti di mutuo

La clausola contrattuale relativa all' *"esercizio dell'indennizzo"* di cui all'art V 5.2 dei contratti di cessione delle quote delle quote delle società G L e H s.r.l. così dispone:

A) in presenza di qualsiasi atto, fatto, avvenimento o pretesa che possa dar luogo ad una richiesta di indennizzo ai sensi del presente art V , l'Acquirente dovrà, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal momento in cui abbia avuto notizia di detto atto, fatto, avvenimento o pretesa, darne comunicazione per iscritto a D s (di seguito la ***"Richiesta di Indennizzo"****): la Richiesta di Indennizzo dovrà specificare tutti i fatti noti all'Acquirente che diano luogo a detta Richiesta di Indennizzo, l'importo esatto della somma dovuta a titolo di indennizzo ovvero una stima della stessa, nonché i presupposti in base ai quali l'Acquirente avanza richiesta di indennizzo ai sensi del presente Contratto. La Richiesta di Indennizzo dovrà, inoltre, esser corredata da documentazione a supporto.*

B) Il Venditore dovrà corrispondere all'Acquirente l'importo richiesto entro e non oltre 30 (trenta giorni) dal ricevimento della Richiesta di Indennizzo di cui al paragrafo (A) che precede; fermo restando che, successivamente, D s potrà coadiuvare l'Acquirente, anche con l'intervento di propri professionisti, in ogni tipo di azione, contestazione e/o difesa, sia stragiudiziale che giudiziale, relativamente a tutti gli eventi, atti o fatti dai quali dipenda, in qualsiasi modo e forma, la Richiesta di Indennizzo.

Le clausole di cui sopra hanno in buona sostanza introdotto obbligo di adempimento cd. " a prima richiesta" : il venditore ha infatti l'obbligo di adempimento entro e non oltre il termine previsto, in presenza di mere "Richieste di indennizzo" (con le connotazioni previste in dette clausole) senza

www.osservatorio-diritto-impresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

dunque possibilità di proporre azioni od eccezioni volte a paralizzare dette richieste (con esclusione di quelle relative alla nullità annullabilità, e rescissione del contratto stante l'art 1492 cc).

L'adempimento può avvenire, stante il collegamento negoziale espressamente previsto nei contratti di mutuo (sottoscritti non solo da mutuante e mutuatario ma anche dalla A s.r.l) non solo con il meccanismo solutorio di un vero e proprio pagamento previsto dall'art V dei contratti di cessione ma anche con il meccanismo satisfatorio di compensazione volontaria previsto dall'art 9 dei contratti di mutuo. Detto art 9 prevede infatti a sua volta che *" in presenza di richiesta di indennizzo formulata da A lo al Mutuante ai sensi dell'art.5 del contratto di acquisizione l'importo che il Mutuatario è tenuto a rimborsare ai sensi dell'art 4 del presente contratto si riduca automaticamente della somma oggetto della suddetta richiesta di indennizzo.."*

Oltre alla previsione di obbligo di adempiere a prima richiesta (operante come sopra detto anche a mezzo di compensazione) non vi è nella clausola V dei contratti di cessione alcuna previsione che consenta di ritenere, in difformità di quanto previsto dall'art 1492 c.c, che vi sia una definitiva rinuncia a proporre azioni o eccezioni idonee a contrastare il fondamento della pretesa di adempimento dell'obbligo indennitario, dopo che questo sia adempiuto. Vi è anzi una previsione di segno contrario e cioè quella secondo cui resta *"fermo che successivamente il Venditore potrà coadiuvare l'Acquirente anche con l'intervento di propri professionisti, in ogni tipo di azione, contestazione e/o difesa, sia stragiudiziale che giudiziale relativamente a tutti gli eventi atti o fatti dai quali dipenda, in qualsiasi modo e forma, la Richiesta di Indennizzo"*, il che è coerente con la natura di clausola "solve et repete" ex art 1492 cc della clausola di cui all'art V 5.2 dei citati contratti di cessione. Detta previsione infatti avvalora la lettura della clausola nel senso che tutte le problematiche relative agli obblighi di indennizzo possono esser fatte valere dopo l'adempimento: di qui anche l'interesse del venditore, obbligato al pagamento dell'indennizzo a coadiuvare, dopo l'adempimento, l'acquirente nelle difese verso i terzi rispetto alle fattispecie da cui dipende l'insorgere delle richieste stesse di indennizzo.

Così interpretata la clausola di cui all'art V 5.2 non può ravvisarsi l'eccepita "illegittimità" trattandosi di previsione *solve et repete* espressamente contemplata dal nostro ordinamento all'art 1492 c.c. ed inserita legittimamente in un contratto a prestazioni corrispettive.

Con la precisazione che la possibilità per il D nella peculiare fattispecie in esame, di far valere le proprie ragioni in giudizio non è subordinata al materiale pagamento degli indennizzi al compratore, avendo espressamente invocato controparte l'operatività della compensazione ex art 9 dei contratti di mutuo.

La previsione di art 9 dei contratti di mutuo non può ritenersi nulla ex art 1355 cc . poiché essa , come del resto deducibile dalla stessa rubrica della clausola (**"compensazione"**) non prevede una condizione meramente potestativa ma una fattispecie di compensazione volontaria, che va interpretata, anche in relazione alla clausola con V 5.2 dei contratti di cessione di quote con cui è negozialmente collegata.

Come più volte precisato dalla Suprema Corte (v da ultimo Cass civ. Sez. 3 Sentenza n. 17718 del 06/07/2018) infatti *"In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale"* .

In forza del collegamento tra i negozi di cui si è già detto la funzione pratica che la clausola n.9 è tenuta a svolgere va ravvisata nel far sì che, in presenza di richiesta di indennizzo , il debito del D per gli indennizzi si "compensi" con il debito restitutorio dei mutuatari nel contempo tenendosi conto che l'obbligo del D è assoggettato a clausola solve et repete di tal che anche con riferimento alla compensazione una volta che la società formuli richiesta di indennizzo,

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

"automaticamente" il D (che è tenuto ad adempiere senza sollevare eccezioni) non potrà richiedere ai mutuatari l'adempimento dell'obbligo restitutorio per importi corrispondenti agli indennizzi richiesti dalla società, né i mutuatari saranno tenuti a detto pagamento . Una volta che però in giudizio venga accertata eventualmente la non debenza delle somme richieste dalla società, proprio perché trattasi di vera e propria "compensazione" volontaria ben potrà il D far valere detta insussistenza e richiedere dunque il pagamento delle somme che i mutuatari debbono restituire non potendosi essi ritenere esonerati dal pagamento in difetto di debito compensabile, necessitando ai fini della compensazione la sussistenza di reciprocità dei debiti e dei crediti .

Va dunque rigettata la domanda riconvenzionale del D di nullità della clausola n .9 dei contratti di mutuo.
Va rigettata anche la domanda di parte convenuta di nullità del tetto posto in detta clausola n .9 alla compensabilità degli importi poiché ben possono le parti, nell'ambito della autonomia negoziale loro spettante concordare che la compensazione non operi oltre certi importi, comportando ciò solo il fatto che eventuali altri debiti dovranno essere soddisfatti con le altre "modalità" previste dall'ordinamento (*in primis* il pagamento) .

Riduzione del prezzo della compravendita

La società A s.r.l. ha chiesto la riduzione del prezzo della compravendita delle quote societarie in ragione delle " *non corrette rappresentazioni sulla effettiva capacità di generare ricavi*" sotto i plurimi aspetti indicati nei paragrafi 3e/ 3h di citazione.
In linea generale va premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui in tema di compravendita di partecipazioni sociali l'oggetto "*immediato*" del negozio è per l'appunto la partecipazione sociale attributiva di un complesso di diritti ed obblighi in relazione a una società, mentre la quota parte del patrimonio sociale che detta partecipazione rappresenta integra solo *il c.d " oggetto mediato":* pertanto i vizi ed il difetti di qualità che rilevano in relazione alla compravendita di quote sociali, non possono in generale riguardare il "valore economico" della partecipazione in quanto esso non attiene all'oggetto immediato del contratto; ciò a meno che il cedente non abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali sulla situazione patrimoniale della società.
Di ciò anche società acquirente che la formulato domanda di riduzione del ,prezzo è consapevole, tanto che ha sostenuto di avanzare detta domanda in forza di specifica garanzia rilasciata dal venditore, il che è constato dal D
Sul punto rileva il Collegio che i contratti di cessione di quote contengono al punto IV (denominato appunto Dichiarazioni e garanzie) dichiarazioni attestanti la verità delle indicazioni e descrizioni attinenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, gli assets , evidenziati a bilancio, negli allegati ai contratti e comunque nelle sue dichiarazioni nonché garanzie pattizie entro i limiti temporali stabiliti all'art 4.1.16 con particolare riguardo, quanto alle cd *businness warrienties* alla consistenza patrimoniale della società, alle eventuali sopravvenienze passive, minusvalenze, insussistenze di attivo sorte e/o maturate alla data di conclusione del contratto o successivamente riguardanti però, come correttamente osservato dal convenuto fatti situazioni o circostanze relative alla gestione sociale effettuata sino alla cessione e sono state indicate in relazione a ciò misure indennitarie.
In nessuna parte dei contratti di cessione è dato per contro rinvenire che l'acquirente abbia rilasciato anche specifiche garanzie "dinamiche" in ordine alle prospettive future della società ed in particolare in relazione alla capacità di produrre redditi e a redditività minima, futura, garantita, di tal che in assenza di specifiche garanzie sul punto (che non sono *ex se* contenute nelle garanzie economiche patrimoniali di cui sopra) non può esser accolta la domanda di riduzione del prezzo né la subordinata domanda di risarcimento del danno per minor valore di quanto acquisito.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

Domande risarcitorie (diverse da quella afferente il minor valore) di cui al sindacato punti 4 (perdite per il sequestro dell'impianto), 5 (indebitamento e nuovi investimenti), 6 (autorizzazioni amministrative) e 7 (revamping impianto smaltimento reflui)

Il sequestro penale preventivo dell'impianto di Fosso' (v. doc .86 di parte attrice - A - o) è stato disposto nel 2011 non per problematiche attinenti vizi /difettosità dell'Impianto in sé e per sé ma per gravi irregolarità gestionali - per tutte la fittizietà di tantissime registrazioni nel registro carico scarico rifiuti in numero tale da non rendere pressochè possibile la rintracciabilità delle lavorazioni - in essere al momento del provvedimento, tanto che il P.M. nella sua richiesta, (a cui si è riportato *ob relationem* il giudice che ha emesso la misura) ha evidenziato ***"il pericolo che la libera disponibilità in capo ai gestori dell'impianto sito in Fossò possa consentire la perpetrazione di nuove condotte illecite (ed invero le recentissime verifiche svolte hanno evidenziato la reiterazione di quelle stesse prassi gestionali illecite precedentemente accertate)".***

Il fatto che anche al D siano state contestate analoghe condotte illecite nel pregresso periodo della sua gestione (tra gennaio e ottobre 2008) non è idoneo a fondare la richiesta risarcitoria verso il medesimo per le conseguenze pregiudizievoli del sequestro, atteso che trattavasi di sequestro preventivo finalizzato dunque ad impedire che libera disponibilità dell'impianto consentisse la reiterazione delle condotte illecite **in essere,** come contestate dal PM, riconducibili dunque a prassi gestionali illecite dei due B C (false registrazioni) poste in essere nel corso del 2009 e 2010 e riscontrate anche nelle verifiche più prossime.

La domanda risarcitoria relativa alle "perdite" per il sequestro dell'impianto va dunque rigettata

Anche la domanda risarcitoria relativa ai dedotti maggiori oneri finanziari relativi ai prestiti contratti con il sistema bancario per l'acquisto delle quote di G e H peri nonché relativa a nuovo indebitamento bancario per fare asseritamente fronte ad investimenti non previsti va rigettata, non sussistendo nesso di causa tra detti asseriti pregiudizi e le dichiarazioni e garanzie (nei termini sopra precisati) prestate dal D

La domanda risarcitoria relativa al pregiudizio correlato alla questione della "non corretta rappresentazione sulla portata delle autorizzazioni amministrative" è già stata rigettata quanto al profilo del minor valore di quanto acquistato; qualora possa ritenersi che oltre al pregiudizio relativo a detto minor valore (domanda già sopra rigettata) parte attrice abbia inteso anche far valere altri (non chiari) profili di danno, non può che rilevarsi che ogni profilo risarcitorio è in radice escluso non potendosi configurare alcuna condotta scorretta sul punto del D Invero all'epoca della compravendita esisteva la autorizzazione integrata ambientale come rappresentata dal D ; peraltro la sua vigenza, come osservato dalla difesa D è stata più volte prorogata anche dopo la compravendita; né può imputarsi al D il fatto che nella sua discrezionalità la Pubblica Amministrazione abbia inteso, tempo dopo, nel 2010, imporre modifiche e/o prescrizioni in sede di rinnovo.

Da ultimo la richiesta risarcitoria relativa al cd. revamping del sistema trattamento reflui sconta una tal genericità di allegazioni tale da non consentire la individuazione di fatto illecito/ inadempimenti sul punto del D , del nesso di causa e del danno, nell'an e nel quantum, effettivamente derivato.

La causa non è matura per la decisione sulle altre domande e viene rimessa davanti al G.I. come da separata ordinanza

P.Q.M.

Il Tribunale

1) rigetta l'eccezione di D s di illegittimità delle clausole contrattuali relative al procedimento di indennizzo e rigetta la domanda riconvenzionale dello stesso di nullità delle clausole n. 9 del contratto di mutuo

www.osservatoriodiritto impresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

2) rigetta la domanda riconvenzionale dei B C relativa alla nullità della clausola che pone un limite alla compensabilità delle poste di cui all'art. 9 dei contratti di mutuo
3) rigetta la domanda formulata da A s.r.l. di riduzione del prezzo e la relativa domanda subordinata di risarcimento del danno
4) rigetta le domande risarcitorie meglio individuate nei punti 4,5,6,7 parte motiva
5) rimette la causa davanti al G.I. come da separata ordinanza

Deciso in Venezia il 25.7.2018
Il presidente relatore ed estensore
dott. Liliana Guzzo

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9

www.osservatoriodirittoimpresa.it